Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 8 aprile 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 83 DELL'8 APRILE 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Sorteggio per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione). Distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Milano » (1ª e 2ª emissione) acquistati per l'estinzione.

(1467)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 %, 5 % e 6 %.

(1468)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie speciale « Ventennale »; 5 % serie speciale « Quindicennale » (2ª emissione); 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo » e 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova ».

(1469)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1167.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527, 15 aprile 1942, n. 424, 5 settembre 1942, n. 1235, 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423, e con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della Università predetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:

Art. 19. — Nel penultimo comma sostituire le parole « alla fine del triennio » con « alla fine di ogni anno ».

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere:

« Storia della musica »;

« Filologia bizantina »;

« Biblioteconomia e bibliografia »;

« Storia dell'arte mussulmana e copta ».

Art. 33. — All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere:

« Storia della filosofia medioevale ».

Art. 37. — Aggiungere il seguente nuovo articolo col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

« Gli insegnamenti di letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, filologia romanza, storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale che, a norma delle vigenti disposizioni, siano stati seguiti per un biennio, importano ognuno un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 60. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica », di « geometria » e di « disegno » comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. L'insegnamento di « fisica sperimentale » comporta un esame teorico e due pratici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1949, n. 1168.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Zungoli (Avellino).

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Zungoli (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1950

LEGGE 20 febbraio 1950, n. 122.

Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 16 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo

1938, n. 596, e successive modificazioni, al servizio tecnico di artiglieria sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo art. 4, anche i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 15° e il 16° corso superiore tecnico di artiglieria, svoltisi, rispettivamente, durante gli anni 1941-42-43 e 1942-43.

Art. 2.

I capitani e i maggiori frequentatori del 15° e 16° corso superiore tecnico di artiglieria, che a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943, hanno iniziato o completato con ritardo gli esami finali dei corsi predetti, qualora abbiano superato gli esami stessi, sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo art. 4, al servizio tecnico di artiglieria con decorrenza:

28 agosto 1943, se frequentarono il 15° corso;

1° dicembre 1943, se frequentarono il 16° corso.

Quelli di essi che hanno diritto al vantaggio di carriera di cui agli articoli 59, n. II, lettera *d*), e 61 della legge 9 maggio 1940, n. 370, saranno considerati come se avessero acquisito il titolo al vantaggio stesso sotto le date di decorrenza dell'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria sopraindicate, ma l'eventuale promozione, in dipendenza del vantaggio, non comporta corresponsione di assegni arretrati.

Fra gli ufficiali frequentatori del 15° corso, che a suo tempo poterono sostenere tutte le prove di esame e quelli dello stesso corso che hanno sostenuto successivamente gli esami finali, sarà formata una graduatoria unica.

Art. 3.

La disposizione di cui all'art. 1 della presente legge si applica anche ai maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 17° corso superiore tecnico di artiglieria, iniziato nell'anno 1943.

Art. 4.

L'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria dei capitani e dei maggiori frequentatori dei corsi di cui agli articoli precedenti è effettuata nell'ordine di precedenza dei corsi e fra i frequentatori del medesimo corso nell'ordine di classificazione nella graduatoria.

In ogni caso non possono essere superati i limiti numerici previsti per i vari gradi del predetto servizio tecnico dall'art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 aprile 1950, n. 123.

Proroga al 30 giugno 1950 della validità della legge 12 ottobre 1949, n. 722, relativa alla importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il quantitativo di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, per la fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), rimasto da importare al 31 dicembre 1949, sul contingente di quintali 1.200.000 di cui alla legge 12 ottobre 1949, n. 722, può essere introdotto con le facilitazioni ed alle condizioni di cui alla legge stessa, entro il 30 giugno 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — SEGNI — LOMBARDO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1949.

Costituzione della Segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella Regione Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato:

Viste le proposte formulate al presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la costituzione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio stesso;

Viste le adesioni a tali proposte pervenute dai Ministeri dell'interno e del tesoro;

Sentito il Governo regionale siciliano;

Decreta:

L'Ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana è costituito come segue:

Gruppo *A*:

un segretario generale di grado 5°;

un addetto all'Ufficio del segretario generale di grado 8°.

Gruppo *B*:
due segretari di sezione di grado 8°;
due vice-segretari di sezione di grado 9°;
un economo consegnatario di grado 10°.

Gruppo *C*:
un archivista capo di grado 9°;
un primo archivista di grado 10°;
un archivista di grado 11°;
tre applicati dattilografi di grado 12°.

Subalterni:
tre uscieri;
tre inservienti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1950
Registro Presidenza n. 34, foglio n. 356. — FERRARI

(1421)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1950.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1950

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937, n. 817;
Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;
Ritenuto doversi procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per il 1950;
Vista la nota 15 febbraio 1950, n. 109764, con cui il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato I.G.F., designa quale suo rappresentante effettivo il dott. Aldo Contino e quale suo rappresentante supplente il dott. Salvatore Urzì;
Vista la nota 24 marzo 1950, n. 25187, con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale designa quale suo rappresentante effettivo il dott. Carmelo Sancetta e quale suo rappresentante supplente il dott. Rosario Purpura;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1950 è costituito come appresso:

rag. Silvio Giove, membro effettivo e rag. Antonio Gualdi, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Aldo Contino, membro effettivo e dott. Salvatore Urzì, membro supplente, designati dal Ministero del tesoro;

dott. Carmelo Sancetta, membro effettivo e dottor Rosario Purpura, membro supplente, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

(1438)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1950.

Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Parma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Langhirano, in provincia di Parma;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico delle apposite leggi, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° maggio 1950 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, formano parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Langhirano, in provincia di Parma.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1950
Registro Finanze n. 7, foglio n. 141. — LESEN

(1349)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1950.

Istituzione di un nuovo tipo di scatole di cartone per i cerini.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;
Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 501, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133-7 del 10 giugno 1946;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1948, registro n. 13, foglio n. 281;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1949, registro n. 4, foglio n. 132;

Ritenuto che, anteriormente al periodo bellico, si è proceduto alla fabbricazione di scatole di cerini con tiretto privo di elastico, di ferretto e di lunetta carta coprecerini;

Che, successivamente, la chiusura è stata assicurata con aletta laterale ricavata sul tiretto stesso;

Che la Commissione tecnico-amministrativa, nella riunione dell'11 novembre 1949, ha ritenuto che le innovazioni apportate alla fabbricazione presentano vantaggi economico-fiscali e si è riservata di tenerne conto nella revisione del prezzo di vendita dei fiammiferi e della relativa imposta a partire dal 1° giugno 1948;

Che è pertanto necessario sanzionare le innovazioni anzidette;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo tipo di scatole di cartone per i cerini di dimensioni uguali a quelle in uso, prive di elastico, di ferretto e di lunetta di carta coprecerini, e con chiusura assicurata da alette laterali ricavate sul tiretto stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 febbraio 1950.

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1950
Registro Finanze n. 7, foglio n. 215

(1422)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1950.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1948, n. 291, recante norme concernenti gli scambi ed i pagamenti in lire sterline;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1949, numero 102, recante le norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, recante le norme per il riordinamento delle denuncie e dei benestare all'importazione e alla esportazione;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, convertito nella legge 4 novembre 1949, n. 830, recante modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1949, n. 215, recante modifiche alle norme concernenti gli scambi e i pagamenti in lire sterline;

Decretano:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 11 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1949, n. 102, recante le norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, è sostituito come segue:

« Il trasferimento in favore dei creditori nella U.R.S.S. degli importi in lire italiane, versati ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto Ministeriale 11 dicembre 1948, è effettuato mediante accreditamento nel conto lire italiane aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca di Stato dell'U.R.S.S.

L'Ufficio italiano dei cambi invia alla Banca di Stato dell'U.R.S.S. ordini di pagamento espressi in lire italiane.

La Banca di Stato dell'U.R.S.S. effettua i pagamenti in favore dei creditori nell'U.R.S.S. utilizzando

le disponibilità esistenti nel conto in lire italiane aperto presso la Banca stessa a nome dell'Ufficio italiano dei cambi e derivanti dai versamenti eseguiti da debitori nell'U.R.S.S. in favore dei creditori in Italia e dal finanziamento concesso dalla Banca di Stato della U.R.S.S. seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori in Italia.

Il versamento da parte dei debitori in Italia dell'equivalente in lire italiane dei debiti espressi in dollari U.S.A. o in franchi svizzeri o in lire sterline è effettuato nel modo seguente:

per i debiti espressi in dollari U.S.A. o in franchi svizzeri, al cambio vigente il giorno del versamento e calcolato — ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632 — sulla base della media giornaliera delle quotazioni di chiusura verificatesi per le dette valute presso le Borse di Roma e di Milano risultanti dalle libere negoziazioni previste dal punto 2° dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139;

per i debiti espressi in lire sterline, al cambio vigente il giorno del versamento ed ottenuto — ai sensi dell'art. 1 del decreto Ministeriale 19 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1949, n. 215 — moltiplicando la quotazione media giornaliera del dollaro U.S.A., calcolata secondo le norme vigenti, per il tasso medio praticato per il detto giorno dalla Banca d'Inghilterra per il dollaro U.S.A.

Le eventuali differenze di cambio che si producano in dipendenza del pagamento di debiti espressi in dollari U.S.A. o in franchi svizzeri o in lire sterline sono regolate dal debitore mediante versamento nel conto in lire italiane aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca di Stato dell'U.R.S.S. ».

Art. 2.

Per quanto contemplato dagli articoli 7 ed 8 del decreto Ministeriale 11 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1949, n. 102, rimangono in vigore le rispettive modifiche agli articoli stessi già contemplate dagli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, recante le norme per il riordinamento delle denuncie e dei benestare all'importazione e alla esportazione.

Art. 3.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni eseguite a partire dal 21 settembre 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 gennaio 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

(1439)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1950.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1946, con il quale venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona l'avv. Gianbattista Pera;

Considerato che il predetto avv. Gianbattista Pera è deceduto;

Decreta:

Il sig. Angelo Magnano è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona, in sostituzione dell'avv. Gianbattista Pera, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1950

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(1441)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1950.

Autorizzazione all'esercizio di Magazzini generali in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società anonima Magazzini generali di Bologna a gestire in via Pietramellara n. 9, Magazzini generali pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, e il decreto Ministeriale 19 aprile 1939, che autorizzava la predetta Società a trasferire la sede dei citati Magazzini generali principali in Bologna, via Carracci nn. 69 e 71, e ad istituire in Bazzano una succursale pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Considerato che gli impianti di via Carracci nn. 69 e 71 furono quasi completamente distrutti a seguito delle vicende belliche e che la Magazzini generali italiani ha dovuto utilizzare, giusta le autorizzazioni provvisorie di volta in volta concessele dalla locale Camera di commercio, industria e agricoltura in un primo tempo alcuni locali sotterranei nel centro di Bologna, e successivamente alcuni locali, fabbricati ed impianti for-

manti il complesso denominato Centro ortofrutticolo bolognese, ora acquisito alla Magazzini generali di Bologna per concentramento aziendale;

Considerato altresì che per effetto del cennato concentramento aziendale la Società magazzini generali di Bologna ha assunto la nuova denominazione di: Società per azioni Magazzini centrali italiani Magazzini generali di Bologna, e che appare pertanto opportuno rettificare l'intestazione dei su citati decreti Ministeriali di autorizzazione all'esercizio;

Viste le autorizzazioni provvisorie e come sopra concesse, e i risultati degli accertamenti localmente effettuati;

Vista altresì la delibera n. 52 in data 1° febbraio 1950, adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Bologna;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni concesse alla Società per azioni Magazzini generali di Bologna, con i decreti Ministeriali 30 giugno 1927 e 19 aprile 1939 di cui nelle premesse, si intendono confermate al nome della Società per azioni Magazzini centrali italiani Magazzini generali di Bologna, estendendole agli impianti siti in Bologna, via Carracci n. 69/3, formanti il complesso denominato « Centro ortofrutticolo bolognese », già appartenente alla cessata Società per azioni Magazzini centrali italiani, e pervenuto alla nuova Società magazzini centrali italiani Magazzini generali di Bologna a titolo di concentrazione aziendale.

Art. 2.

Si intendono del pari confermate al nome della nuova Società magazzini centrali italiani Magazzini generali di Bologna le autorizzazioni provvisorie accordate alla predetta Società della Camera di commercio, industria e agricoltura per l'esercizio, in regime di Magazzino generale, dei locali siti in Bologna-Centro, via Farini nn. 15 e 22 e via Castiglione nn. 6, 8 e 10.

A tutte indistintamente le autorizzazioni accordate alla nuova Società magazzini centrali italiani Magazzini generali di Bologna in virtù sia del precedente articolo sia del presente, devesi attribuire carattere definitivo.

Art. 3.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati nei precedenti articoli si applicano le norme regolamentari a suo tempo approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, e le condizioni tariffarie approvate dal Comitato provinciale dei prezzi di Bologna con la citata deliberazione n. 52 in data 1° febbraio 1950.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La detta Camera sottoporrà entro sei mesi al Ministero concrete proposte a' sensi dell'art. 2 del regolamento 16 gennaio 1927, n. 126, sui Magazzini generali.

Roma, addì 20 marzo 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

(1370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 marzo 1950 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph P. Ragland, Console dell'U.S.A. a Napoli.

(1403)

In data 27 febbraio 1950 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Joseph R. Jacino, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1404)

In data 11 marzo 1950 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Stephen C. Worster, Console dell'U.S.A. a Roma.

(1405)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Contardi Pasquale, residente nel comune di Accadia, distretto notarile di Foggia, 4 aprile 1950;

Orunesu Arcangelo, residente nel comune di Bitti, distretto notarile di Sassari, 14 aprile 1950;

di Pietro Modestino, residente nel comune di Avellino, 15 aprile 1950;

Corbo Raffaele, residente nel comune di Casalduni, distretto notarile di Benevento, 16 aprile 1950;

Passioni Arturo, residente nel comune di Genova, 27 aprile 1950.

(1428)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cooperativa di consumo dell'Astigiano, in Asti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 marzo 1950, i poteri conferiti al prof. geometra Pietro Perrone, commissario della Cooperativa di consumo dell'Astigiano, con sede in Asti, sono stati prorogati al 17 agosto 1950.

(1336)

Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 marzo 1950, l'ing. Francesco Tassoni è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna, in sostituzione dell'ing. Emilio Pascale, dimissionario.

(1362)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso per esami a trentadue posti di segretario aggiunto (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 5 ottobre 1948.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre successivo, registro n. 3 Lavoro e previdenza, foglio n. 256, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentadue posti di segretario aggiunto di 4ª classe (grado 11, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per non oltre un ottavo dei posti delle altre Amministrazioni dello Stato;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Vista l'istanza del 13 dicembre 1949, con la quale il dottor Vittorio Di Giovine, candidato del concorso suddetto, dichiara di rinunciare alla nomina;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso bandito con decreto Ministeriale 5 ottobre 1948 a trentadue posti di segretario aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per non oltre un ottavo dei posti, delle altre Amministrazioni dello Stato:

1. Orsini Felice . punti 16,75 su 20
2. Falcioni Bruno (appartenente ad altra Amministrazione) » 16,70 »
3. Capasso Angiola Maria . » 16,32 »
4. Bettoli Adriana . » 16,12 »
5. Scaramuzzino Vincenzo (appartenente ad altra Amministrazione e combattente) » 15,77 »
6. De Luca Giacinta » 15,30 »
7. Castelluzzo Margherita » 15,07 »
8. Baiocco Genoveffa » 15,05 »
9. Nicoletti Sabatino (appartenente ad altra Amministrazione) » 15 — »
10. Giovannelli Maria » 14,95 »
11. Falzoni Ilia . » 14,90 »
12. Ulisse Romana . . . . » 14,70 »
13. Riccardi Renzo » 14,67 »
14. Ferraro Carmelo » 14,65 »
15. Amoroso Filiberto (appartenente ad altra Amministrazione) » 14,55 »
16. Frinolli Puzzilli Decio . . . punti 14,42 su 20
17. Prosperi Luigia . » 14,25 »
18. Ferrara degli Uberti Raffaele . » 14,15 »
19. Sgueglia Pasquale (appartenente ad altra Amministrazione) . . » 14,12 »
20. Chiapello Margherita » 14,07 »
21. Bonelli Mario (appartenente ad altra Amministrazione) . » 13,85 »
22. Tancredi Franca . » 13,77 »
23. Coppolino Natale » 13,75 »
24. Fabrizi Lazzerotti Norina » 13,70 »
25. Barbiera Maria Iolanda (appartenente ad altra Amministrazione) » 13,60 »
26. Di Giovine Vittorio (appartenente ad altra Amministrazione e combattente) . » 13,50 »
27. Pasquale Antonio (appartenente ad altra Amministrazione) . » 13,47 »
28. D'Amore Mario . » 13,45 »
29. Adriani Adele » 13,40 »
30. Capitani Giov. Battista (appartenente ad altra Amministrazione) » 13,25 »
31. Sartor Pietro » 13,20 »
32. Costanzo Laura » 13,15 »
33. Matteucci Giuseppina » 13,10 »
34. Busetto Giuseppe (appartenente ad altra Amministrazione) . » 13 — »

Art. 2.

Pertanto, tenuto conto della rinuncia del dott. Vittorio Di Giovine alla nomina, alla quale il candidato avrebbe titolo per la sua qualifica di combattente, sono dichiarati vincitori, nell'ordine seguente, i signori:

1. Orsini Felice
2. Falcioni Bruno
3. Capasso Angiola Maria
4. Bettoli Adriana
5. Scaramuzzino Vincenzo
6. De Luca Giacinta
7. Castelluzzo Margherita
8. Baiocco Genoveffa
9. Nicoletti Sabatino
10. Giovannelli Maria
11. Falzoni Ilia
12. Ulisse Romana
13. Riccardi Renzo
14. Ferraro Carmelo
15. Amoroso Filiberto
16. Frinolli Puzzilli Decio
17. Prosperi Luigia
18. Ferrara degli Uberti Raffaele
19. Chiapello Margherita
20. Tancredi Franca
21. Coppolino Natale
22. Fabrini Lazzerotti Norina
23. D'Amore Mario
24. Adriani Adele
25. Sartor Pietro
26. Costanzo Laura
27. Matteucci Giuseppina

risultano idonei, dopo i vincitori, i signori:

1. Sgueglia Pasquale
2. Bonelli Mario
3. Barbiera Maria Iolanda
4. Pasquale Antonio
5. Capitani Giov. Battista
6. Busetto Giuseppe

e rinunciatario il signor:

Di Giovine Vittorio

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 101. — LA MICELA

(1301)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.